

Programma P.A.R.I. 2007 – Incentivi alle aziende

20 Luglio 2009

Con riferimento al programma P.A.R.I. (Programma d'Azione per il ReImpiego) che prevede, tra l'altro, un incentivo in favore delle imprese che assumono un lavoratore avente titolo a percepire un sussidio mensile, l'Inps, con la circolare n. 86/09, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del suddetto incentivo.

In particolare, l'allegata nota chiarisce che tale beneficio viene riconosciuto alle imprese a patto che l'assunzione del lavoratore sia a tempo indeterminato oppure determinato, ma con una durata superiore ai 12 mesi e con orario pari o superiore a 20 ore settimanali. L'incentivo, ad ogni modo, spetta anche nel caso in cui l'azienda, avendo assunto in precedenza con un contratto a tempo determinato della durata inferiore o pari a 12 mesi, trasformi tale contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o stipuli con il lavoratore un nuovo contratto a tempo determinato che, sommato al precedente rapporto di lavoro, determini un periodo di impiego superiore ai 12 mesi. Fermo restando che l'impresa per ottenere l'incentivo deve necessariamente aderire al programma di reimpiego redatto dal Centro per l'impiego o analogo servizio competente, se nel corso dei primi dodici mesi dall'assunzione, trasformazione o proroga, il lavoratore fosse licenziato senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo, l'impresa dovrà restituire il 100% del beneficio; mentre, in caso di dimissioni del lavoratore, la restituzione interesserà il 50% dell'incentivo beneficiato.

Relativamente alle modalità per ottenere il sussidio, l'azienda dovrà chiedere l'autorizzazione, utilizzando l'allegato modulo di richiesta unitamente ad una dichiarazione di responsabilità attestante l'instaurazione, trasformazione o proroga del rapporto di lavoro o copia dell'atto di adesione al programma di reimpiego sottoscritto presso il Centro per l'impiego o analogo servizio.

La sede Inps competente territorialmente, conclusa positivamente l'istruttoria, sospenderà il pagamento del sussidio al lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, trasformazione o proroga del rapporto di lavoro e calolerà l'importo dell'incentivo residuo spettante all'azienda, alla quale riconoscerà il beneficio dandone opportuna comunicazione mediante il modulo allegato.

La fruizione dell'incentivo potrà essere effettuata, in un'unica soluzione mediante il mod DM 10/2 entro il terzo mese successivo al ricevimento dell'autorizzazione relativa ad ogni singolo lavoratore. Per quanto riguarda le modalità di compilazione del DM10/2 e delle relative istruzioni contabili, si fa esplicito rinvio alla nota in oggetto.

[3233-Circolare Inps n. 86-09.pdf](#)[Apri](#)